

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Lucia D'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26005** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro Mario PINNA, nato a Sant'Andrea Frius (SU) l'11.07.1955 (PNNMRA55L11I271V);

Uditi, nella pubblica Udienda del 13 giugno 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Dario PROVVIDERA, non rappresentato il convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con Sentenza irrevocabile di "patteggiamento" del Tribunale di Cagliari, Sezione GIP, nr. 795 del 16.07.2019, emessa ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., a seguito di capillari indagini di P.G. esperite dai militari dell'Arma

dei Carabinieri, l'odierno convenuto è stato condannato, unitamente ad altri soggetti, per il reato di induzione indebita continuata in concorso, a dare o promettere utilità, ex articoli 81, 110 e 319 quater del C.P.. I fatti penalmente rilevanti acclarati in via definitiva attraverso la pronuncia in parola, sono consistiti nell'agevolazione interessata offerta dal menzionato dipendente, in servizio all'epoca degli avvenimenti presso l'Ospedale "Businco" di Cagliari nella veste di necroforo, a varie Agenzie funebri per l'erogazione dei diversi servizi cui quest'ultime erano preposte, in cambio della corresponsione di somme in denaro; in particolare, le molteplici condotte illecite oggetto della condanna sono state analiticamente riportate dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, con riferimento alle specifiche date dei commessi comportamenti delittuosi, così come puntualmente delineati nella citata Sentenza nr. 795 del 2019, mettendo comunque in risalto la circostanza che in sede penale non è stata raggiunta la prova dell'esatta quantificazione degli importi in denaro indebitamente percepiti dal suddetto dipendente a fronte dei plurimi contegni antiggiuridici posti in essere, a titolo di dolo, in più occasioni dal medesimo nell'arco temporale compreso dal mese di novembre 2014 al mese di dicembre 2014.

In ordine ai fatti sopra descritti, la Procura Regionale contesta al menzionato lavoratore il danno all'immagine cagionato dallo stesso al predetto nosocomio, atteso che le condotte penalmente rilevanti, perpetrate approfittando dello stato d'animo di prostrazione e di sgomento delle persone, parenti e amici, che avevano il compito di occuparsi del defunto, hanno indubbiamente avuto l'effetto immediato di vulnerare gravemente il prestigio e la reputazione dell'Ente pubblico in rassegna facente parte del Servizio

Sanitario Regionale.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, compresi gli articoli di stampa che testimoniano l'ampia propalazione delle notizie riguardanti i fatti sopra lumeggiati, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del predetto convenuto, per il danno all'immagine cagionato con la propria condotta illecita all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, quantificato in via equitativa prendendo come parametro di riferimento l'importo dello stipendio percepito dal dipendente nel periodo complessivo oggetto dell'indagine, quindi due mensilità, non reputando applicabile il criterio legale contemplato dall'articolo 1, comma 1-sexies, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, inserito dalla Legge nr. 190 del 2012, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Con riferimento alla contestazione di danno il convenuto non ha depositato deduzioni scritte, né ha chiesto che venisse disposta l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 31.08.2023, con cui veniva contestato al menzionato dipendente, a titolo di danno all'immagine, un nocumento erariale pari all'importo di Euro 2.834,38, oltre accessori e spese di giustizia.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

In data 06.10.2023 la Procura Regionale ha versato in atti una nota dell'Ufficio legale dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, in cui veniva rappresentato che il citato PINNA aveva formulato istanza di adesione

volontaria alla somma contestata nell'atto di citazione, mediante pagamento rateale del predetto importo in nr. 12 rate; i versamenti sono iniziati a decorrere dal mese di ottobre 2023 e sino a questo momento sono proseguiti regolarmente, come da ordinativi di riscossione allegati.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, il rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato integralmente il contenuto dell'atto di citazione e le sue conclusioni, ha evidenziato che la notifica dell'atto di citazione si è ritualmente perfezionata.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto PINNA Mario, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno all'immagine che sarebbe stato cagionato dal convenuto all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in

diretta connessione con le plurime condotte illecite, penalmente rilevanti, poste in essere dal medesimo in qualità di dipendente del nosocomio “Businco”, nel periodo dal mese di novembre 2014 al mese di dicembre 2014.

In merito alla contestazione formulata a carico del menzionato lavoratore, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo. Su tale versante, giova prendere l’abbrivo da una considerazione di fondo, che abbraccia in modo diretto tutto il successivo ordito motivazionale: dagli atti versati nel fascicolo processuale si evince con ragionevole certezza che l’odierno convenuto ha effettivamente posto in essere le diverse condotte illecite, penalmente rilevanti, contestate dalla Procura Regionale nell’atto di citazione, le quali costituiscono il presupposto individuato dal legislatore per esercitare l’azione a titolo di danno all’immagine. A tal proposito, si stima utile richiamare i solidi e convergenti elementi probatori allegati dal Pubblico Ministero contabile, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio, con particolare riferimento alle molteplici ed univoche risultanze rivenienti dal procedimento penale; d’altra parte, non è superfluo rammentare, quale fattore dirimente ed assorbente, che nei confronti del convenuto è stata pronunciata una Sentenza di “patteggiamento” la quale sostanzialmente è assimilabile ad una Sentenza di condanna, anche ai fini probatori, alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.

Del resto, merita rimarcare in siffatta ottica, quale fattore ulteriore in grado di suffragare la precedente conclusione, con riferimento all’atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dal nominato PINNA, il quale non ha ravvisato l’esigenza di controdedurre a seguito della notifica

dell'invito, non si è costituito in giudizio e non ha fatto pervenire alcuna documentazione a difesa, che la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità, alla quale questa Sezione intende prestare completa adesione (ex multis Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), ha più volte affermato il principio secondo cui l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. Quest'ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza, dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che il contegno passivo della parte, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nnrr. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021). D'altro canto, diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente garantita in modo più intenso rispetto a quella del convenuto che decida diligentemente di costituirsi

in giudizio allo scopo di rappresentare le proprie ragioni, mediante l'esercizio in concreto del fondamentale diritto alla difesa, in quanto quest'ultimo rimane comunque assoggettato alla rigida regola contemplata dal novellato articolo 115 del C.P.C., come sostituito dalla Legge nr. 69 del 2009, secondo la quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione, tra l'altro, "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita", creando pertanto un palese iato tra le due figure processuali che appare difficilmente compatibile con i principi di coerenza interna del sistema, di uguaglianza e di ragionevolezza.

Giova evidenziare, infine, il comportamento acquiescente del convenuto, il quale ha volontariamente aderito alla contestazione di danno, iniziando il pagamento delle rate a favore dell'Ente sanitario di appartenenza.

Per quanto riguarda il crinale attinente al requisito soggettivo, la sussistenza del dolo si manifesta pacifica e lampante in funzione della commissione del reato di induzione indebita continuata in concorso, a dare o promettere utilità, ed appare viepiù corroborata dalle modalità da cui risulta connotato il comportamento illecito tenuto dal suddetto lavoratore, così come emerge dalla Sentenza penale di "patteggiamento" (ex multis III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 239 del 2019, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 180 del 2023).

Acclarata la piena responsabilità del convenuto in ordine ai fatti penalmente rilevanti commessi nell'arco temporale compreso tra il mese di novembre 2014 ed il mese di dicembre 2014, con riferimento all'articolo 319 quater C.P., reato tipico contro la P.A. che costituisce il necessario presupposto di cui all'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. nr. 78 del 2009, il Collegio osserva che, secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza

contabile, il concretizzarsi del danno all'immagine è legato alla lesione di quegli interessi "apatrimoniali" correlati alla funzione pubblica esercitata e che traggono la loro tutela ed il loro immanente presidio nell'articolo 97 della Costituzione, in diretta connessione con l'articolo 2 della citata fonte primaria; da questo punto di vista, anzi, ben può affermarsi che la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di osservarne le Leggi" in quello proprio, dei soli dipendenti pubblici e, di riflesso, anche degli agenti pubblici, di "adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore", ex articolo 54 della Costituzione, in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della Pubblica Amministrazione. La consolidata costruzione contabilistica del danno all'immagine dell'Amministrazione, inoltre, risulta direttamente connessa al parametro normativo dell'imparzialità dell'attività amministrativa tutelato dal prefato articolo 97 della Carta, trattandosi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza scolpito dall'articolo 3 della Costituzione; l'imparzialità rappresenta, infatti, un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità delle strutture pubbliche, atteso che in assenza della fiducia dei cittadini le stesse non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro precipuo dovere, gli obiettivi prefissati dal legislatore. D'altra parte, è agevole rilevare che la figura del danno all'immagine con riferimento all'Ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in alcune disposizioni normative, come l'articolo 3, comma 1, della Legge nr. 97 del 2001 e, più di recente, l'articolo 7, comma 2, lettera e) della Legge nr. 15 del 2009, l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, inserito dall'articolo 69 del Decreto

Legislativo nr. 150 del 2009, l'articolo 1, comma 12, della Legge nr. 190 del 2012, l'articolo 46 del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3 quater dell'articolo 55 quater del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 116 del 2016.

Secondo la nota Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, 23 aprile 2003, nr. 10/QM, il citato danno all'immagine si presenta quale danno evento, il quale si sostanzia non già in una "deminutio patrimonii" bensì nella violazione di diritti costituzionalmente garantiti intestati all'Amministrazione nel suo complesso, ed ha natura di danno esistenziale, riconducibile, alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di legittimità e della Consulta (Cassazione, III Sezione Civile, Sentenze nnrr. 8827 e 8828 del 2003, II Sezione Civile, Sentenza nr. 9861 del 2007, Corte Costituzionale, Sentenza nr. 233 del 2003), nell'alveo del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Codice Civile, che inibisce il potere-dovere dell'Ente pubblico di adoperarsi, nei modi e nelle procedure previsti dalla Legge, per assumere la veste e la sostanza di una struttura sana, trasparente, imparziale, efficiente, corretta e rispettosa delle missioni di cui è attribuita.

Definizione che appare, peraltro, attualmente confermata da espressi canoni normativi, ed ulteriormente valorizzata dall'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, fissato dal legislatore con la Legge nr. 150 del 2000 sulla cosiddetta comunicazione istituzionale, di impegnarsi affinché il valore di un'Amministrazione che presenti tutti i caratteri in precedenza illustrati si riverberi effettivamente all'esterno, al fine di rappresentare un'immagine positiva e specchiata dell'Ente pubblico nei confronti della collettività.

Ciò che costituisce un dovere per l'Amministrazione, nel senso di definire una propria corretta immagine istituzionale, non può che configurare, di riflesso, un diritto del quale non può non garantirsi l'integrità, o in altri termini un interesse ad essa appartenente economicamente valutabile, protetto dall'ordinamento ai sensi del prefato articolo 2 della Costituzione (ex multis Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 2367 del 2000, nr. 12929 del 2007, nr. 3672 del 2010 e nr. 4542 del 2012, Consiglio di Stato, Sezione V, Decisioni nr. 491 del 2008 e nr. 2070 del 2009) e dell'articolo 10 del Codice Civile, disposizione ritenuta applicabile anche alle persone giuridiche, e, dunque, meritevole di tutela, anche di tipo patrimoniale.

E quando sia accertato che la lesione di siffatto interesse è stata perpetrata, dalla sponda interna, da un soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, lo schema applicabile rimane quello della responsabilità erariale avanti alla Corte dei Conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto al giudizio penale e civile; la collocazione del danno all'immagine come sopra definito, rimane, quindi, interna alla sfera del danno patrimoniale, nei termini di cui alle Sentenze delle SS.UU. della Corte di Cassazione nnrr. 5668 del 1997, 744 del 1999, 98 del 2000, 10730 del 2003, 4582 del 2006 e 5756 del 2012, ed alla suddetta Sentenza delle Sezioni Riunite nr. 10/QM/2003, e cioè classificabile "apatrimoniale" solo perché non cagionato ad un bene materiale, ma patrimoniale nel senso di essere arrecato ad un interesse giuridicamente rilevante e suscettibile di valutazione economica. Ad avviso della Sezione il menzionato assunto in ordine alla classificazione, di natura descrittiva, di tale voce di pregiudizio patito dall'Ente pubblico quale danno esistenziale rientrante a pieno titolo nella

categoria del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del Codice Civile, in funzione della violazione dei canoni esplicitati dagli articoli 2, 54 e 97 della Carta, risulta ulteriormente avvalorato dalle note pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione nr. 26972 del 2008 e nr. 18356 del 2009, in cui la Corte di legittimità, con una visione prospettica diversa rispetto ai molteplici indirizzi che si erano affermati in passato sullo specifico punto, ha chiarito che la suddetta tipologia di nocumento, la quale certamente non rappresenta una sottocategoria del danno non patrimoniale connotata dal carattere dell'atipicità, è risarcibile solo entro il ristretto limite segnato dall'ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, con il corollario che, se non si riscontra la lesione di diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, non può riconoscersi la tutela risarcitoria; nell'ipotesi del danno all'immagine oggetto della presente controversia ricorre indubbiamente la descritta condizione, alla luce della puntuale ricostruzione giurisprudenziale in precedenza delineata che trova il proprio diretto fondamento nei citati articoli della Costituzione. In definitiva, il danno all'immagine dell'Ente pubblico può essere certamente ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del Codice Civile, trattandosi di pregiudizio conseguente alla lesione di fondamentali valori inerenti alla persona, anche giuridica, quali il diritto alla reputazione, al nome, all'immagine, al prestigio, che rappresentano diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata espressamente dalla Costituzione.

Sullo specifico versante, cade opportuno sottolineare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr.

1/QM/2011, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 251 del 2006, nr. 209 del 2008, nr. 193 del 2011 e nr. 18 del 2012, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 681 del 2006, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 927 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 373 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021), dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, ha precisato che il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti. L'essenza ed il nucleo centrale di detto danno, di conseguenza, non si palesano solo in stretta relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile. Deve ritenersi, infatti, che il danno all'immagine dell'Amministrazione e gli esborsi sostenuti per il ripristino della stessa si pongano su piani ben distinti, raffigurandosi, il primo, quale lesione di un bene tutelato in via diretta ed immediata dall'ordinamento giuridico, e venendo in evidenza, i secondi, sul mero piano probatorio, soltanto come uno dei mezzi di prova utilizzabili dall'Ufficio Requirente a sostegno della domanda di risarcimento. In tale ottica, d'altra parte, laddove si richiedesse ai

fini della configurabilità di tale tipo di pregiudizio la prova della spesa effettiva sopportata dall'Ente pubblico, si perverrebbe alla situazione paradossale per cui l'Amministrazione sprovvista di adeguati fondi in bilancio da utilizzare nell'assunzione di idonee iniziative volte al ripristino del bene immagine, non potrebbe conseguire il risarcimento del nocumento sofferto, non essendo in condizione di offrire la prova degli esborsi sostenuti; in ogni caso, quale ulteriore elemento dirimente, un eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto dall'Ente danneggiato soltanto dopo l'introito del risarcimento del pregiudizio patito, e non certo prima del pagamento della somma, correlata alla lesione del diritto all'immagine dell'Amministrazione, da parte del convenuto condannato.

Con tali necessarie premesse ermeneutiche, frutto di una lunga e complessa evoluzione della giurisprudenza nel tempo, occorre verificare se nella presente fattispecie concreta al vaglio del Collegio si sia prodotto un danno all'immagine come in precedenza descritto, e, quindi, se sussista o meno una lesione nei confronti dell'Ente pubblico riconducibile al comportamento illecito del convenuto, nonché quantificare tale pregiudizio, anche in via equitativa.

Relativamente all'aspetto dell' "an" di una grave lesione all'immagine ed al prestigio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, la Sezione condivide pienamente le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, che si è appellata ai noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei Conti, ponendo l'accento sulla condotta assolutamente censurabile del suddetto lavoratore che ha agito con dolo per motivazioni egoistiche e personali, venendo meno intenzionalmente

ai propri doveri deontologici e professionali; sul presupposto che il danno all'immagine appartiene, alla luce dell'approdo della menzionata Decisione delle Sezioni Riunite, alla categoria concettuale del danno evento, con il corollario che, ove comprovato, ottiene protezione automatica dall'ordinamento, di per sé, a prescindere dalle spese sostenute dall'Ente danneggiato, e comunque, anche se siffatto danno esistenziale venisse configurato quale danno conseguenza, la sussistenza degli effetti pregiudizievoli sull'Amministrazione può essere dimostrata, in base all'attuale orientamento della Suprema Corte (Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza nr. 6572 del 2006, Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 13546 del 2006), a mezzo di presunzioni, appare chiaro al Collegio che nella fattispecie in esame, che vede coinvolto un dipendente della prefata Azienda, ovvero nell'ambito di una struttura sanitaria essenziale sul territorio, la cui immagine non soltanto esterna ma anche interna dovrebbe apparire particolarmente trasparente, imparziale, sana e cristallina in funzione degli alti compiti istituzionali demandati alla medesima dall'ordinamento giuridico a tutela della collettività, la condotta illecita del convenuto, caratterizzata da alcuni episodi finalizzati ad ottenere indebitamente somme di denaro, ha certamente causato un'aggressione ed una menomazione diretta del suddetto interesse dell'Amministrazione, fonte di danno risarcibile secondo un rapporto di assoluta ed esclusiva necessarietà. Al riguardo, non è superfluo rammentare, sul versante dei parametri sociali, l'indubbio sconcerto ed il naturale senso di frustrazione che, a seguito dell'instaurazione del procedimento penale, la vicenda in questione ha originato in tutto il personale appartenente all'Azienda Ospedaliera in rassegna e nell'ambito più generale

dell'opinione pubblica, che hanno assistito attoniti al disvelamento dei fatti illeciti in precedenza descritti.

D'altra parte, anche sul piano della prova per presunzioni che accede al giudizio prognostico, nell'ipotesi in cui si attribuisse al prefato danno esistenziale non già la natura di danno evento, bensì quella di danno conseguenza, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, è possibile pervenire, in funzione delle articolate argomentazioni prospettate dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, all'affermazione della descritta inferenza, alla stregua di un canone di ragionevole probabilità in merito alla presenza di rilevanti effetti dannosi correlati alla richiamata lesione dell'immagine dell'Amministrazione, con riferimento alla gravità della condotta posta in essere dal convenuto, che ha infranto le più elementari regole di procedura, di correttezza e di tutela dell'interesse pubblico per motivazioni egoistiche e di vantaggio personale, all'elemento soggettivo intenzionale ed alla connessione degli accadimenti che hanno contrassegnato la vicenda in rassegna. Su tale versante, preme evidenziare che il fondamento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione è costituito dalla lesione del prestigio che la medesima gode nella percezione dei consociati, che si risolve, in buona sostanza, in un pregiudizio alla concretezza della cura degli essenziali interessi attribuiti alla sfera pubblica; poiché il perseguimento delle finalità demandate ad una Pubblica Amministrazione presuppone un "minimum" di cooperazione da parte di ogni singolo cittadino, la necessaria autorevolezza di ogni struttura di carattere pubblico risulta affievolita dalla rappresentazione, presso la collettività di riferimento, di amministratori o dipendenti che agiscono in difformità ovvero in aperta antitesi con il superiore

principio del buon andamento fissato nell'articolo 97 della Costituzione.

In tale ottica, si stima utile evidenziare che al fine di appurare l'avvenuta lesione all'immagine dell'Ente pubblico, non risulta essenziale la presenza del cosiddetto "clamor fori", essendo sufficiente l'indubbio e concreto risvolto interno all'Amministrazione, come è stato efficacemente lumeggiato, con dovizia di argomentazioni e riflessioni gravide di precise conseguenze, dalla Corte di legittimità nella citata Sentenza della III Sezione Civile nr. 12929 del 2007, che è meritevole di considerazione tanto quanto quello esterno inerente allo sgomento avvertito dall'opinione pubblica nell'apprendere i gravi fatti illeciti realizzati dall'agente pubblico; nella presente fattispecie la Procura Regionale ha comunque depositato alcuni articoli di stampa nei quali sono illustrati puntualmente i fatti illeciti in precedenza delineati.

Per quanto concerne, infine, la delibazione afferente alla quantificazione del prefato danno all'immagine, la Sezione reputa persuasive e convincenti le conclusioni cui è pervenuta la Procura Regionale, che ha contestato nell'atto introduttivo l'importo in precedenza indicato, in assenza di deduzioni di segno contrario per effetto della mancata costituzione in giudizio da parte del convenuto; si ritiene comunque assorbita la rivalutazione monetaria trattandosi di valutazione esperita in via equitativa.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, a titolo di danno all'immagine, Mario PINNA per l'importo di Euro 2.834,38, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tener conto in sede di

esecuzione di quanto altrimenti recuperato dall'Ente sanitario in parola in virtù dei versamenti rateali effettuati dal medesimo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, a titolo di danno all'immagine, Mario PINNA per l'importo di Euro 2.834,38, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 155,56, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 12/07/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)